



FEAMP
2014 | 2020



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA**

ALLEGATO A

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

**Priorità n. 1 – Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale,
efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze**

BANDO DI ATTUAZIONE

Misura 1.26

Innovazione

Art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014

2020



1. Documentazione informatica

La presente Misura viene attivata mediante procedura a "regia".

Tutta la documentazione e la **modulistica** richiamata nel presente bando in formato elettronico è disponibile nella sezione dedicata al FEAMP 2014-2020 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FEAMP/FOGLIA12/>

2. Descrizione tecnica della misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 26
Priorità del FEAMP	1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	Misura 1.26 - Innovazione
Sottomisura	-
Finalità	Sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, compreso a livello della trasformazione e della commercializzazione
Beneficiari	Attivazione a Regia: Organismi scientifici o tecnici, enti pubblici, proprietari di imbarcazioni da pesca, pescatori, armatori di imbarcazioni da pesca, associazioni del settore della pesca professionale. Gli interventi finanziati sono svolti da o in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione
Cambiamenti climatici	-

3. Obiettivi della Misura

L'innovazione è incentrata su iniziative per creare nuovi prodotti ed ottimizzare i processi produttivi delle imprese in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

Viene incoraggiata la cooperazione fra esperti scientifici e pescatori, indirizzando le attività di ricerca sugli effettivi fabbisogni del settore e dei mercati di riferimento.

Ulteriori obiettivi rilevanti riguardano lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, compreso l'aumento dell'efficienza energetica e la promozione del capitale umano.

Al fine di accrescere la competitività ed il rendimento economico delle attività di pesca, infatti, è di vitale importanza stimolare l'innovazione e fornire sostegno agli investimenti in tale campo.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di promuovere l'innovazione nel settore della pesca.

4. Area territoriale di attuazione

La Misura si applica alle acque marine dei Compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste, nella Laguna di Marano e Grado e all'intero territorio regionale.

5. Criteri di ammissibilità relativi all'operazione

L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi italiani. L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

6. Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:



- sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati che riguardano anche le fasi di trasformazione e commercializzazione;
- sviluppare o introdurre processi e tecniche nuovi o migliorati che riguardano anche le fasi di trasformazione e commercializzazione;
- sviluppare o introdurre sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati che riguardano anche le fasi di trasformazione e commercializzazione;
- sviluppare nuove tecnologie digitali finalizzate alla Misura;
- accompagnare le imprese alla partecipazione a Programmi europei di ricerca, sviluppo e innovazione, promuovendo esperienze di successo nei paesi dell'UE e favorendo la nascita e l'aggregazione di imprese;
- sostenere i processi volti all'aumento del valore aggiunto anche attraverso l'ottenimento di marchi e/o brevetti limitatamente alla fase pre-competitiva;
- sostenere iniziative per l'innovazione volte a migliorare, oltre le condizioni minime di legge, l'igiene o la qualità del prodotto;
- sostenere iniziative che prevedono l'innovazione tecnologica per una pesca ecosistemica.

Gli interventi sono ammissibili se riferiti agli obiettivi per la pesca come indicati alla priorità 1) specificata all'art. 6 Reg. (UE) 508/2014.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) 1303/2013, paragrafo 6, *non sono selezionate per il sostegno del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.*

Per operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate si intende:

- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, dimostrato dai relativi documenti giustificativi;
- nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature l'operazione può essere definita completamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto);
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita completamente attuata, quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte;
- nel caso in cui l'attività oggetto di finanziamento abbia già raggiunto le finalità dell'intervento e/o acquisito le autorizzazioni all'esercizio, le operazioni oggetto di investimento si intendono completamente attuate.

7. Soggetti ammissibili a finanziamento

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti soggetti:

- Organismi scientifici o tecnici riconosciuti dallo Stato Membro o dall'Unione;
- Amministrazioni pubbliche in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione che ne convalida i risultati;
- Pescatori, proprietari/armatori di imbarcazioni da pesca in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione che ne convalida i risultati;
- Associazioni del settore della pesca professionale (associazioni nazionali delle cooperative della pesca riconosciute ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 220 del 2 agosto 2002 e le associazioni *nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, così individuate dall'art. 2, lettere a) e b), del Decreto Direttorio n. 17271 del 3 ottobre 2017*) in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione che ne convalida i risultati;
- Forme associative tra i suddetti soggetti ammissibili a finanziamento.

L'armatore dell'imbarcazione deve essere iscritto nel Registro delle imprese di pesca.



L'armatore richiedente, qualora diverso dal/i proprietario/i, deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell'imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l'operazione riguardi investimenti che apportano modifiche all'imbarcazione da pesca.

Sono ammissibili a finanziamento i soggetti in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del CCNL di riferimento e il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.

8. Soggetti non ammissibili a finanziamento

Non sono ammissibili al finanziamento le istanze proposte, in forma singola o associata, da soggetti che:

- alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma FEP (2007-2013) o altri fondi SIE ovvero contributi per la pesca e acquacultura erogati a livello locale o nazionale. Si precisa che le domande di finanziamento presentate da imprese nei cui confronti, nel precedente periodo di programmazione PO FEP 2007-2013, è stata comunicata la revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi al momento della domanda, sono ritenute inammissibili;
- i cui legali rappresentanti svolgano analoghi incarichi in altre imprese che risultano nella situazione rappresentata al precedente punto;
- rientrano tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 1046/2018 di cui viene richiesta specifica autodichiarazione nei modelli di istanza che obbligatoriamente sono utilizzati dal beneficiario nell'ambito della presente misura;
- a qualsiasi titolo non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità ai fini dell'acquisizione di contributi economici previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
- sono in stato in liquidazione, fallimento o procedura di concordato preventivo;
- rientrano nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo).

Nei casi di istanza proposta in forma associata, quanto sopra è previsto per ogni singolo soggetto associato.

9. Quantificazione delle risorse e intensità del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse finanziarie disponibili per capo 1, priorità 1, art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014 per complessivi Euro **200.000,00** con riferimento alla legge regionale 27.12.2019 n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022) più eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili.

Il massimo contributo concedibile per singola istanza è stabilito in € 50.000,00.

Il minimo di spesa ammissibile per singola istanza è stabilito in € 20.000,00

La Misura prevede un'intensità dell'aiuto pubblico **pari al 50%** delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal **par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.**

Secondo quanto previsto dal **par. 2** del medesimo articolo, in deroga al par. 1, l'Amministrazione regionale applica un'intensità dell'aiuto pubblico **pari al 100%** della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico.

In deroga al par. 1, il **par. 3** del medesimo articolo, l'Amministrazione regionale si riserva di applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 100 % della spesa totale ammissibile e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi/riduttivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale (*): possibile aumento di	30



TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014: possibile aumento di	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

(*): Pesca costiera artigianale: la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione modificato dal regolamento (CE) 1799/2006.

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- esclusivamente la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.

Il contributo non è cumulabile con altre forme di agevolazioni anche di carattere fiscale ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

10. Criteri di selezione

I criteri specifici di selezione per la Misura 1.26 "Innovazione" sono i seguenti:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR) *	SI (C = 1) NO (C = 0)	0.2	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, nel caso di soggetto privato	SI (C = 1) NO (C = 0)	0.2	
T3	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti dell'organo decisionale alla data della domanda, nel caso di soggetto privato	SI (C = 1) <40 anni NO (C = 0) ≥40 anni	0.5	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione prevede iniziative per l'innovazione volte a migliorare l'igiene o la qualità del prodotto	SI (C = 1) NO (C = 0)	0.8	
O2	L'operazione sostiene la Pesca costiera artigianale, per richiedenti diversi da organismi scientifici e tecnici ed enti pubblici	SI (C = 1) NO (C = 0)	0.8	
O3	Numero di organismi tecnici o scientifici coinvolti nell'operazione	SI (C = 1) ≥2 NO (C = 0) =1	0.4	
O4	Numero di imprese coinvolte nell'operazione	SI (C = 1) ≥2 NO (C = 0) =1	0.6	

¹ Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.



O5	L'operazione prevede iniziative per innovazioni tecnologiche finalizzate a promuovere la riduzione delle catture indesiderate	SI (C = 1) NO (C = 0)	1	
O6	L'operazione prevede iniziative per l'innovazione che perseguono l'aumento del valore aggiunto	SI (C = 1) NO (C = 0)	0.8	
O7	L'operazione prevede iniziative per lo sviluppo o introduzione di attrezzature innovative volte a ridurre le emissioni di sostanze inquinanti o gas a effetto serra	SI (C = 1) NO (C = 0)	1	
O8	L'operazione prevede iniziative per lo sviluppo o introduzione di sistemi di imballaggio e/o trasporto innovativi a ridotto impatto ambientale per la trasformazione dei prodotti della pesca	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento > 60%	0.6	
O9	L'operazione prevede innovazioni tecnologiche per una pesca ecosistemica	SI (C = 1) NO (C = 0)	0.8	
O10	L'operazione è volta a sviluppare o introdurre sistemi di gestione e organizzativi innovativi o migliorati	SI (C = 1) NO (C = 0)	0.5	
O11	L'operazione prevede iniziative innovative finalizzate all'utilizzo commerciale delle catture accessorie	SI (C = 1) NO (C = 0)	0.7	
O12	L'operazione prevede iniziative innovative finalizzate all'utilizzo delle catture sotto-taglia	SI (C = 1) NO (C = 0)	0.7	

(*): Documento di riferimento: EUSAIR Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final). http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/adriat_ionian/pdf/actionplan_190_en.pdf

Per il criterio O8 per "Costo investimento tematico" si intende il costo escluse le spese generali connesse, mentre il "Costo totale dell'investimento" ricomprende ogni spesa ammessa a finanziamento.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso. Il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

Il **punteggio per singolo criterio "P"** sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente C*Ps (peso attribuito al criterio). Ogni singola istanza sarà inserita nella graduatoria di selezione con riferimento al **punteggio** corrispondente alla somma dei punteggi P per singolo criterio.

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un **punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri** riportati nella tabella precedente.

In caso di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell'età del richiedente (rappresentante legale firmatario dell'istanza), dando preferenza ai più giovani.

In caso di ulteriore parità, si seguirà esclusivamente l'ordine temporale di invio delle istanze di contributo, come determinato dalla data e dall'ora dell'invio del messaggio contenente la domanda di contributo da parte del gestore della PEC del richiedente.

Per le operazioni svolte da soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.



11. Principi generali per l'ammissibilità delle spese

Le spese sono ammissibili alla partecipazione del FEAMP se sostenute dal Beneficiario per la realizzazione di un'operazione che rientri nell'ambito di applicazione del Fondo.

In particolare, al fine di poter esprimere un giudizio di ammissibilità di una spesa, è necessario considerare aspetti, quali:

- il contesto generale in cui il processo di spesa si origina,
- la natura del costo ed il suo importo,
- la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce,
- l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Inoltre, la spesa deve soddisfare i requisiti di carattere generale e in particolare deve essere:

- **pertinente ed imputabile** ad un'operazione selezionata o sotto la sua responsabilità in applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, conformemente alla normativa applicabile;
- **congrua** rispetto alla misura ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- **effettivamente sostenuta dal beneficiario** e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all'operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta;
- **sostenuta nel periodo di ammissibilità**: le spese sono ammissibili al fondo FEAMP se sono state sostenute da un beneficiario e pagate nel periodo previsto dal bando;
- **tracciabile** ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione, al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adequata pista di controllo, in conformità con quanto previsto dal Regolamento 480/2014 e dalla normativa nazionale (L. 136/2010);
- **contabilizzata**, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

12. Spese ammissibili

Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili solo se liquidate successivamente alla data di pubblicazione del B.U.R. del presente bando.

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, gli stipendi dei dipendenti e di altro personale qualificato contabilizzati sulla base di costi orari/giornalieri aziendali certificati da un professionista abilitato o di tariffe professionali, costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
- check-up tecnologici, sperimentazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di ricerca;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- noleggio delle imbarcazioni da pesca dei soci del consorzio beneficiario (o dall'organizzazione di pescatori beneficiaria) se funzionale alla realizzazione delle operazioni (la tariffa per il nolo dovrà essere congrua rispetto all'offerta presente sul territorio per servizi di noleggio simili, ovvero calcolata sulla base dei costi fissi sostenuti dall'impresa per la gestione dell'imbarcazione (consumo carburante, personale, etc.) e proporzionale all'attività da espletare;



- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese generali sono le spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; tali spese sono quantificate nel limite massimo del 12% calcolato sul totale della spesa sostenuta e ammissibile per la realizzazione dell'intervento al netto delle spese medesime.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione; con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione
- le spese per consulenza tecnica (incluse le attività preliminari, studi e valutazioni da parte dell'organismo tecnico scientifico che collabora all'attuazione dell'operazione) e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fidejussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente. Inoltre, in ragione della collaborazione di cui al punto 7, ogni intervento dovrà essere positivamente valutato, ai fini del raggiungimento delle finalità della presente misura, a spese del soggetto ammesso a finanziamento, da un Organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato Membro o dall'Unione che ne convalida i risultati.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l'importo massimo delle spese generali sostenute è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa sostenuta ritenuta ammissibile.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

13. Spese non ammissibili

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- non direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- non sostenute nei termini previsti dal Reg 1303/13 art.65 par 2

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati e fabbricati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;



- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci o associati o consorziati o legale rappresentante o componenti del consiglio di amministrazione o dal convivente del legale rappresentante o dal soggetto a lui legato da vincolo di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado con esclusione dei servizi svolti dai pescatori soci di consorzi o di associazioni di categoria beneficiari, tramite il noleggiamento delle imbarcazioni;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usate;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale (sono pertanto ammessi i costi di previdenza e degli ordini professionali per spese a favore di professionisti o dipendenti in quanto non oggetto di rimborso a favore del beneficiario finale e sostenuti dal beneficiario finale a titolo definitivo);
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni; (comprese le spese relative alla specifica predisposizione dell'istanza di finanziamento e relativa rendicontazione dell'operazione ad esclusione delle spese funzionali all'esecuzione dell'operazione tra cui a titolo esemplificativo i costi per la predisposizione delle pratiche autorizzative, le spese tecniche di progettazione, le consulenze utili alla valutazione degli interventi da attuarsi ecc.);
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce ai sensi dell'art. 11 lett. a) del Reg. (UE) 508/2014.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA;
- spese per viaggio, vitto e alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- canoni delle concessioni demaniali;
- costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- deprezzamenti, interessi passivi e passività;
- contributi in natura;
- affitto di edifici;
- spese non approvate in caso di variante sostanziale
- costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- spese fatturate oltre il termine previsto per la rendicontazione.



14. Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Sepa Credit Transfer (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e/o copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- b) Sepa Direct Debit (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e/o copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- c) Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- d) Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- e) Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
- f) Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CUP)

Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In tutte le ipotesi sopra descritte, il beneficiario dovrà presentare dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento il codice e la data della transazione finanziaria (TRN/CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

Le fatture inerenti le forniture devono contenere la **specificata indicazione** dei beni, dei servizi acquistati e delle opere realizzate e ove presente, il numero di matricola di fabbricazione o elemento identificativo del bene.

Sulle fatture relative alle spese rendicontate deve essere riportata la dicitura " **PO FEAMP (2014-2020) Misura 1.26 -Codice progetto _____ - CUP_____** " se tali informazioni non fossero state ancora comunicate deve essere riportata la dicitura: " **PO FEAMP 2014-2020 Misura 1.26 / anno_____** ";

Nelle causali di pagamento delle fatture relative alle spese rendicontate deve essere riportata la dicitura " **PO FEAMP (2014-2020) Misura 1.26 -Codice progetto _____ - CUP_____** " se tali informazioni non fossero state ancora comunicate deve essere riportata la dicitura: " **PO FEAMP 2014-2020 Misura 1.26 / anno_____** ";

La stessa dicitura deve essere verificabile nei documenti contabili presso il beneficiario.

L'Amministrazione regionale, ai fini della finanziabilità degli interventi, potrà richiedere specifiche di dettaglio degli interventi inerenti le fatture.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

15. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Tempi e modalità di esecuzione dei progetti dell'operazione indicata nella domanda di finanziamento saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio caccia e risorse ittiche al fine di determinare il termine per la conclusione e rendicontazione dell'intervento che verrà indicato nell'atto di concessione del contributo.



Il termine per la conclusione dell'intervento e presentazione della rendicontazione verrà individuato sulla base delle caratteristiche dell'operazione e del relativo cronoprogramma indicato dal richiedente; la tempistica proposta non potrà superare i **12 mesi per l'intervento e il medesimo dovrà essere necessariamente realizzato e le spese effettivamente sostenute e pagate dal beneficiario entro i termini di chiusura del programma FEAMP 2014-2020 fissati al 31.12.2023.**

L'operazione finanziata si intende conclusa quando è funzionante e sia assicurata la funzionalità e stabilità rispetto agli obiettivi della presente misura e, secondo le casistiche dell'intervento, sia corredata da eventuali certificati di collaudo dei lavori, verifiche di conformità di esecuzione delle forniture di beni e servizi nonché della documentazione completa presentata e allegata alla richiesta di agibilità delle strutture.

16. Varianti sostanziali

Sono considerate varianti sostanziali in corso d'opera:

- il cambio del beneficiario e il trasferimento degli impegni;
- il cambio della localizzazione dell'investimento;
- le modifiche sostanziali del quadro economico originario;
- le modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli elementi essenziali originariamente previsti nel progetto.

Le varianti sostanziali in corso d'opera devono essere **approvate con proprio decreto** dal Servizio caccia e risorse ittiche. La relativa richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche alle operazioni oggetto di concessione del contributo ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella esposta in sede di variante (Modulo 09).

Le varianti, con le conseguenti modifiche al quadro economico, possono essere approvate a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione come definita in fase di concessione dell'aiuto e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto. Sono consentite modifiche riferite in termini generali alla medesima natura e specificità dei beni, pertanto la modifica delle categorie di spese del quadro economico originario risulterà coerente con quanto specificato con il presente paragrafo. Le **categorie di spesa**, a tale scopo sono definite come segue: - Investimenti strutturali, - Macchine ed attrezzature, - Studi monitoraggi e ricerca - Spese generali. In ogni caso le spese generali sono ammissibili fino ad un limite massimo del 12% come definito nel capitolo delle spese ammissibili (Cap.12).

Il Servizio caccia e risorse ittiche procederà pertanto all'approvazione della richiesta di variante sostanziale attraverso:

- la verifica della coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi previsti dalla misura;
- la valutazione della funzionalità complessiva dell'operazione;
- la verifica del mantenimento della principale finalità originaria del progetto approvato;
- la verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La mancata approvazione di una variante sostanziale comporta il mancato riconoscimento delle ulteriori spese afferenti alla suddetta variante, mentre la restante operazione potrà essere ammessa sempreché l'iniziativa conservi la sua funzionalità a prescindere dalla variante. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Le varianti sostanziali potranno essere approvate su istanza presentata esclusivamente prima del controllo in loco in fase di istruttoria dell'istanza del saldo. Il riscontro di variazioni sostanziali in fase di istruttoria documentale degli atti di richiesta di liquidazione del SAL o del saldo potrà comportare la sospensione del procedimento ai fini della presentazione dell'istanza di variante e della relativa approvazione. Le eventuali spese inerenti variazioni sostanziali, non autorizzate, riscontrate in fase di controllo in loco non saranno ammesse in tale fase.



La spesa ammessa in variante che supera l'importo ammesso a finanziamento non comporta un conseguente aumento del contributo concesso.

In ogni caso l'importo delle spese di variante autorizzabili non può comportare una riduzione della spesa superiore al 35% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, **al netto delle spese generali**.

Le variazioni in aumento delle spese, fermo restando le condizioni sopra descritte, comportano l'acquisizione dei **tre preventivi confrontabili** per la congruità della spesa proposta in variante.

Le variazioni degli interventi di maggior rilievo, riferite ai singoli preventivi già ammessi a contributo, ferme restando le condizioni sopra descritte, comportano l'acquisizione dei **tre preventivi confrontabili** per la comparazione della spesa variata ovvero la presentazione della relativa documentazione di cui al capitolo 21 nonché le relative procedure di ammissibilità.

Le variazioni inerenti gli interventi per i quali sono previsti computi metrici estimativi si procede con le rispettive modalità previste al capitolo 21.

Nel caso in cui si verifichi una variazione delle sole quantità di un intervento senza la variazione in aumento dei prezzi unitari non è richiesta la presentazione dei tre preventivi.

Con decreto di approvazione della variante, nel caso di una minore spesa complessiva dell'operazione, verrà rideterminato anche l'importo del contributo concesso e le economie di spesa complessive non saranno disponibili.

Non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione la finanziabilità concessa.

Non è da intendersi variante la sola mancata realizzazione di parte dell'intervento.

Progetti eseguiti da Enti pubblici

Per quanto attiene ai lavori, servizi e forniture pubblici, le varianti sostanziali in corso d'opera pur mantenendo le condizioni e limiti previsti dal presente capitolo, devono inoltre rispettare i limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).

Sempre per quanto attiene i progetti eseguiti da Enti pubblici, le variazioni delle spese ammesse nel limite suddetto del 35% in fase di esecuzione sono calcolate con riferimento alle spese ammissibili come rideterminate con riferimento al quadro economico di spesa risultante dall'aggiudicazione definitiva di tutte le spese afferenti il progetto e dell'eventuale riutilizzo dei ribassi di gara con le modalità prevista previste della normativa in materia di lavori pubblici.

Documenti da presentare al fine dell'autorizzazione della variante sostanziale:

Documento	Modulo
Domanda di variante sostanziale	09
Per ogni voce di spesa variata, vanno allegati tre preventivi confrontabili delle ditte fornitrici per la comparazione della spesa stessa.	
Relazione che illustra le variazioni e le motivazioni della variante nonché il mantenimento delle originali finalità e obiettivi previsti dall'operazione sulla quale è stato concesso il finanziamento	
Altra documentazione a supporto alla variante comprese eventuali altre documentazioni inerenti: autorizzazioni, pareri, atti di rimodulazione del quadro economico di spesa ecc.	
Relazione di valutazione positiva dell'operazione, da parte di un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione in merito al raggiungimento delle finalità della presente misura.	
<i>Per gli Enti pubblici: progettazione definitiva od esecutiva, perizie di varianti e i verbali di aggiudicazione dei lavori o i quali devono rispettare la normativa vigente sugli appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e quella contabile (D.Lgs. 118/2011)</i>	



17. Varianti non sostanziali

Non sono considerate varianti sostanziali in corso d'opera gli adeguamenti tecnici o le variazioni tecnicamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, o variazioni della marca dell'attrezzatura, per le quali si ottenga con riferimento agli specifici preventivi di spesa un aumento inferiore al 10% rispetto alla spesa preventivata in fase di concessione dell'aiuto o della variante già approvata, ferme restando le condizioni di ammissibilità previste nel precedente capitolo delle varianti sostanziali.

Il solo cambio del fornitore, in quanto tale, non è considerato variante sostanziale.

Le varianti non sostanziali non necessitano dell'autorizzazione da parte del Servizio caccia e risorse ittiche; nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento per stato avanzamento lavori e/o liquidazione finale il Servizio caccia e risorse ittiche prenderà atto di dette variazioni e ne valuterà l'ammissione a finanziamento con il provvedimento di liquidazione.

Le varianti non sostanziali non comportano in ogni caso un aumento del relativo contributo concesso ancorché risulti un costo sostenuto complessivo superiore.

Non è da intendersi variante la sola mancata realizzazione di parte dell'intervento.

18. Proroghe

Potranno essere autorizzate dall'Amministrazione regionale proroghe del termine di ultimazione e rendicontazione del progetto previsto nell'atto concessorio **motivate da eventi eccezionali o da cause non imputabili al richiedente** e debitamente documentate. La richiesta di proroga, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante e corredata da un documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire all'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it entro il termine di ultimazione del progetto e dovrà essere debitamente giustificata e contenere il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché la relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa.

Potranno inoltre essere autorizzate, previa valutazione delle motivazioni esposte e per periodi non superiori a 3 mesi, proroghe per cause imputabili al richiedente.

L'Amministrazione regionale potrà concedere la proroga del termine per tempistiche inferiori a quelle richieste dal beneficiario e disporre la presentazione di uno stato di avanzamento utile alle finalità del raggiungimento dei target previsti dal FEAMP.

Potranno inoltre essere autorizzate, a favore degli interventi eseguiti da enti pubblici, proroghe in relazione alle procedure di attuazione secondo le norme di legge sui lavori pubblici.

L'Amministrazione regionale potrà inoltre rideterminare il termine di ultimazione e rendicontazione, su istanza motivata degli interessati da presentarsi entro e non oltre il termine della relativa istruttoria.

Nel caso di beneficiari che hanno ottenuto un anticipo, la proroga comporterà la revisione della tempistica della fidejussione.

In ogni caso non potranno essere concesse proroghe che comportino l'impossibilità di rendicontare le spese nei termini previsti dal programma FEAMP 2014-2020.

Documentazione	Modulo
Domanda di proroga sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	10
Relazione sulle motivazioni della proroga, sullo stato di attuazione del progetto e relativo cronoprogramma	
Copia degli atti utili a documentare le motivazioni della proroga	

19. Istruttoria e valutazione delle istanze

Il Servizio caccia e risorse ittiche provvede alla ricezione delle domande pervenute esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it, utilizzando obbligatoriamente la modulistica reperibile sul sito web della Regione, e all'attribuzione dei codice alfanumerici univoci **CUP** e **FEAMP** che rappresentano gli elementi identificativi di ciascuna istanza e che dovranno essere utilizzati in ogni comunicazione con



l'amministrazione e in tutti i documenti a supporto dell'istanza ivi compresi quelli fiscali comprovanti le spese sostenute.

Verifica della ricevibilità dell'istanza

Qualora le domande presentino **irregolarità non sanabili**, dopo la data di scadenza della presentazione della domanda, rispetto a quanto disposto dal presente bando e/o alla normativa di riferimento, quindi considerate **irricevibili**, verranno archiviate con un provvedimento espresso.

Non sono considerate ricevibili le domande:

- pervenute oltre il termine fissato dal presente Avviso;
- prive di sottoscrizione della documentazione richiesta (firma digitale oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata in formato .pdf);
- invio con modalità diverse dal sistema di posta certificata (PEC) all'indirizzo: agricoltura@certregione.fvg.it
- il mancato invio del documento di identità del sottoscrittore della domanda di finanziamento, qualora la domanda non sia firmata digitalmente;

Qualora le domande presentino **irregolarità non sanabili** rispetto a quanto disposto dal presente bando e/o dalla normativa di riferimento, sono considerate **irricevibili** e verranno archiviate previa comunicazione ai sensi della L. 241/1990.

Avvio del procedimento contributivo

Il Servizio caccia e risorse ittiche invierà la comunicazione dell'avvio del procedimento mediante posta certificata PEC al richiedente.

Nella comunicazione saranno indicati:

- l'Amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento;
- il responsabile del procedimento;
- il responsabile dell'istruttoria;
- il termine entro il quale deve concludersi il procedimento.

Verifica dell'ammissibilità e valutazione dell'istanza

L'Amministrazione regionale provvederà a svolgere la fase istruttoria delle domande di finanziamento verificando i requisiti del soggetto richiedente, la coerenza della domanda di contributo con gli obiettivi della presente misura, la completezza della documentazione a supporto della domanda, la conformità delle spese previste dal progetto.

L'Amministrazione regionale si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale n. 7/2000, ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva di quella presentata fermo restando che gli elementi per l'ammissibilità e la valutazione dell'istanza, salvo ove diversamente disposto, devono sussistere alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Potrà essere richiesta l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 24 della Legge regionale n. 7/2000, oltre a ulteriori valutazioni tecniche, da parte di organi dell'Amministrazione Pubblica e/o Enti o Strutture Pubbliche, che si rendessero necessarie in considerazione delle peculiarità di ciascun progetto. Verranno inoltre svolte verifiche in merito alle attestazioni fornite.

In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può:

- non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente;
- non ammettere una spesa o un investimento;
- non accogliere l'istanza di finanziamento.

Tutte le informazioni fornite dal richiedente possono essere oggetto di richiesta di integrazione, modifica e revisione da parte dell'Amministrazione regionale.

Il richiedente con la compilazione dei Moduli 03 è tenuto a classificare le spese dell'interventi anche per tipologia di investimento al fine di determinare il quadro economico del progetto e la sua valutazione da parte dell'Amministrazione regionale.

Il Servizio caccia e risorse ittiche esamina l'iniziativa progettuale:

- valutando le finalità e gli obiettivi;



- verificando l'ammissibilità degli interventi e della spesa;
- procedendo all'attribuzione del relativo punteggio a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione previsti dal cap. 10 del presente bando.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e comunque ogni altra documentazione ritenuta utile ancorché non specificatamente riportata nell'elenco della documentazione prevista dal presente bando; inoltre potranno essere effettuate verifiche in loco ex ante al fine di verificare la situazione di fatto e le condizioni di ammissibilità degli interventi proposti.

Con le integrazioni non potranno essere proposti nuovi interventi che non risultino, anche sommariamente, già previsti inizialmente, mentre potranno essere meglio individuate o specificate le spese inerenti la realizzazione degli interventi già previsti anche attraverso nuovi preventivi di spesa. A seguito della conclusione del procedimento amministrativo di finanziamento (decreto di impegno e concessione contributo), potranno essere proposti eventuali nuovi interventi necessari alla conclusione del progetto con le modalità previste dalla procedura di approvazione della variante di cui al capitolo 16 "Varianti sostanziali".

I termini per la conclusione dei procedimenti sono indicati dall'art. 5, comma 1 della L.R. 7/2000, giusta delibera di Giunta Regionale n. 768 del 28/04/2017.

Successivamente alla verifica dei punteggi delle singole iniziative il Servizio caccia e risorse ittiche formula la graduatoria dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento.

La **graduatoria** è approvata con decreto del direttore del Servizio caccia e risorse ittiche e **pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;**

Per ciascun progetto ammesso saranno indicati:

- posizione in graduatoria
- numero identificativo del progetto (CUP e codice FEAMP);
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- titolo del progetto;
- luogo dell'investimento;
- spesa richiesta;
- spesa ammissibile a contributo;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo statale;
- quota contributo regionale;
- totale contributo;
- punteggio;
- note.

I progetti ammessi sono finanziati, nella percentuale di aiuto prevista dal presente bando e fino a concorrenza delle risorse disponibili secondo l'ordine di graduatoria.

Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente un progetto ammesso nella graduatoria di merito, l'Amministrazione concedente può disporre la concessione parziale del contributo stesso nei limiti dei fondi disponibili previo assenso scritto del beneficiario (comprendente l'impegno alla realizzazione dell'intervento) con riserva d'integrazione con eventuali risorse successivamente disponibili come descritto di seguito.

Qualora si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente al finanziamento dei progetti ammessi nella graduatoria di misura, ma non finanziati per carenza di risorse, si procede entro 12 mesi successivi alla pubblicazione sul BUR dell'atto di approvazione, allo scorrimento della medesima e alla concessione di altri contributi nei limiti di importo di tali ulteriori risorse verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e la volontà del beneficiario a realizzare l'intervento.



Le informazioni relative a ciascuna istanza e richiedente saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio del Sistema Italiano per la Pesca e l'Acquacoltura (SIPA) gestito dall'Autorità di Gestione nazionale del FEAMP.

Al fine del miglior utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Programma, con decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche, potranno essere riaperti i termini di presentazione delle domande.

I termini per la conclusione delle singole fasi del procedimento contributivo sono indicati dall'art. 5, comma 1 della L.R. 7/2000 e nella Delibera di Giunta Regionale n. 768 del 28/04/2017.

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità degli interventi potranno essere effettuate verifiche in loco ex ante al fine di verificare le condizioni che giustificano gli interventi proposti.

Le informazioni relative alla descrizione del progetto (Modulo 02 – Scheda progettuale), potranno essere pubblicate sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013.

Nel caso di finanziamento di un progetto presentato da un Ente pubblico, unitamente all'atto di concessione del finanziamento verrà inviata, dall'Amministrazione regionale per la successiva compilazione, la Check list di autocontrollo appalti funzionale alla verifica delle procedure inerenti il D.Lgs. 50/2016.

Decreto di concessione del contributo (o Decreto di impegno)

Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, sarà emesso il decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche di concessione del contributo individuale, il quale verrà inviato, attraverso PEC, al beneficiario.

Il suddetto decreto sarà emesso previa effettuazione delle ulteriori necessarie verifiche di legge e previa produzione da parte del beneficiario, nel fissato dal Servizio caccia e risorse ittiche:

- della dichiarazione da parte di un soggetto qualificato (revisore dei conti, esperto contabile o commercialista, ovvero attraverso attestazione dell'istituto bancario di riferimento dell'Impresa) che attesti la capacità finanziaria e operativa del beneficiario a sostenere l'operazione e soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente bando (Modulo 07);
- della copia delle domande dirette ad ottenere le concessioni/autorizzazioni/altri titoli abilitativi eventualmente necessarie per la realizzazione e del progetto o comunque connesse ad essa, coerentemente a quanto risultante dal progetto approvato, ai fini della dimostrazione dell'avvenuta presentazione delle stesse.

La mancata produzione della citata documentazione, potrà comportare l'esclusione del progetto dalla graduatoria e lo scorrimento della stessa per la revisione dei progetti finanziabili

Le informazioni relative alla descrizione del progetto (Modulo 02 – Scheda progettuale), verranno pubblicate sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n.33 del 14 marzo 2013.

L'Amministrazione regionale provvederà al controllo del punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale in ogni ulteriore fase istruttoria, esclusi i procedimenti inerenti istanze di anticipo e di proroga dei termini, al fine di garantire il mantenimento dell'iniziativa stessa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

20. Modalità e termini per la presentazione della istanza

Il richiedente, in forma singola o associata, può presentare una sola istanza di finanziamento a valere sul presente bando.

La domanda di finanziamento, debitamente compilata e completa della relativa documentazione, deve essere trasmessa alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche– Servizio caccia e risorse ittiche (Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione), via Sabbadini, 31 – 33100 UDINE **utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: agricoltura@certregione.fvg.it.**

Qualora, per motivi tecnici (capienza dimensione allegati) non fosse possibile inviare l'istanza e la relativa documentazione attraverso un unico invio saranno accettati invii consecutivi debitamente numerati riportati nell'oggetto della PEC (es. invio 1/n, 2/n, etc.).

L'oggetto della comunicazione deve riportare la seguente dicitura: **"FEAMP 2014-2020 - domanda di contributo Misura 1.26 - "Innovazione".**



La data e l'ora di avvenuta spedizione dell'istanza e della relativa documentazione è determinata dalla data e dall'ora dell'invio del messaggio contenente la domanda di contributo da parte del gestore della PEC.

La domanda si intende validamente inviata se:

- inviata dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente all'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it;
- sottoscritta con firma digitale e corredata dalla documentazione richiesta oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata (formato .pdf scaricabile e leggibile una volta stampata) ed inviata tramite PEC, corredata dalla documentazione richiesta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità.

Al fine dei controlli previsti sull'operazione, la sopra indicata documentazione, stampata in originale, deve essere detenuta presso il beneficiario.

Unitamente all'istanza e alla relativa documentazione allegata **deve essere inviato il foglio di calcolo (Excel Moduli 03-1 -2 -3 o -4 -5) in formato editabile (.xls - .xlsx)** al fine di agevolare le procedure istruttorie finalizzate alla concessione del contributo.

Le domande dovranno essere inviate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro e non oltre le ore 13.00 del 30/04/2020

Tutta la documentazione in formato elettronico inerente il presente bando è disponibile nella sezione dedicata al FEAMP 2014-2020 del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FEAMP/FOGLIA12/>

21. Documentazione da presentare per accedere alla domanda

I soggetti che intendono accedere alla presente misura devono presentare la seguente documentazione:

Documentazione da presentare per accedere al finanziamento	Modulo
Domanda di contributo a firma del legale rappresentante dell'impresa	01
Scheda progettuale corredata da documentazione fotografica dell'area oggetto dell'intervento	02
Foglio di calcolo (Excel Modulo 03 -1 -2 -3 o 4-5) in formato editabile (.xls - .xlsx) unitamente a singoli fogli di lavoro sottoscritti e trasmessi in formato .pdf (Nota: le istruzioni per la compilazione del file excel sono riportate nel Modulo 04 al presente bando)	03
elenco preventivi di spesa	03-1
riepilogo spese previste	03-2
criteri di selezione	03-3
riepilogo spese previste Enti pubblici	03-4
criteri di selezione Enti pubblici	03-5
Dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile) a firma del proprietario , di assenso alla esecuzione del progetto nonché all'iscrizione dei relativi vincoli	05
Copia dei titoli di disponibilità dell'immobilizzazioni su cui vengono realizzati gli interventi (esclusi i casi di acquisto terreni e altri immobili) alla data di presentazione della domanda – (Solo per soggetti privati)	05
Indicatori di risultato/output- realizzazioni (ex ante)	06
Copia degli ultimi due bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle due ultime dichiarazioni fiscali del reddito impresa presentate e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. (escluse le aziende di nuova costituzione) – (Solo per soggetti privati)	
Delibera/atto dal quale risulta che il sottoscrittore dell'istanza è autorizzato a richiedere il sostegno e a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento – (Solo per soggetti pubblici)	
Descrizione dettagliata delle procedure di evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi (D. Lgs. n. 50/2016) – (Solo per soggetti pubblici)	



Copia non autenticata dell'atto dal quale si evincano i poteri di firma, solo nel caso in cui il sottoscrittore della domanda non coincida con il legale rappresentante dell'Ente – (Solo per soggetti pubblici)	
Per progetti che prevedono strutture fisse, relazione, redatta da un tecnico abilitato, della compatibilità del progetto con la normativa urbanistica vigente e in merito alle autorizzazioni necessarie – (Solo per soggetti privati)	
Per investimenti strutturali fissi o altri interventi ove pertinente (opere edilizie, impianti, lavorazioni complesse, ecc, escluse le attrezzature) già compiutamente definite in quanto tali: Computo metrico estimativo redatto da un professionista abilitato con riferimento al prezzario regionale ovvero a diversi prontuari in uso per voci non rientranti al medesimo: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA7/ Tutte le autorizzazioni/nulla osta in possesso e/o richieste per la realizzazione dell'intervento – (Solo per soggetti privati)	
Allegare tre preventivi confrontabili delle ditte fornitrici di beni e servizi ivi comprese le spese per prestazioni tecniche, finanziarie e legali di professionisti che dichiarano l'applicazione delle proprie tariffe nei limiti dell'ordine ovvero computi metrici estimativi nei casi e con le modalità previste (cap. 21) – (Solo per soggetti privati)	
Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza o del soggetto legittimato alla firma dell'istanza di finanziamento	
Copia dell'estratto del <i>Registro delle imprese di pesca</i> (RIP) dal quale risulti iscritto l'armatore e l'imbarcazione	
Copia della Licenza di pesca in corso di validità afferente al motopeschereccio oggetto dell'intervento	
Per i costi di personale: relazione di calcolo dei costi di personale imputabili alla realizzazione del progetto; certificazione da parte di un professionista/ufficio abilitato (per enti pubblici Responsabile del Personale) dei costi orari/giornalieri del personale coinvolto nella realizzazione del progetto;	
Relazione di valutazione positiva dell'operazione, da parte di un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione in merito al raggiungimento delle finalità della presente misura.	
Documentazione inerente le forme associative	18

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Per i soggetti diversi dagli Enti pubblici, per tutte le voci di spesa relative all'acquisizione di beni e servizi inerenti il progetto vanno trasmessi **3 preventivi** di spesa **confrontabili**, predisposti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura; le offerte devono essere comparabili.

Nell'ipotesi in cui non siano reperibili tre preventivi di spesa il richiedente deve fornire, inserendo al punto 4 del Modulo 2 Scheda progettuale, le motivazioni della scelta fatta indicando in particolare:

- la carenza di ditte fornitrici;
- il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato;
- le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte);
- nel caso in cui il preventivo individuato non risulti quello di importo inferiore rispetto agli altri dovranno essere illustrate le motivazioni che dimostrino il vantaggio della scelta fatta (tramite la compilazione prevista al punto 3 del Modulo 02 Scheda progettuale).

In caso di mancata o carente trasmissione degli elementi integrativi o motivazioni eventualmente richiesti, o per motivazioni che vengono valutate insufficienti il Servizio caccia e risorse ittiche si riserva di non ammettere una spesa. In ogni caso non saranno ammesse le spese di importo superiore al 10% rispetto al preventivo di importo più basso.



Nell'ambito delle **spese generali, ammissibili nel limite del 12 %** del totale complessivo di spesa ammissibile per la realizzazione del progetto al netto delle medesime, trattandosi prevalentemente di spese per consulenza tecnica, finanziaria e legale effettuate da professionisti ed esperti iscritti presso albi/elenchi professionali ovvero di altri costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (vedi cap. 12 del presente documento), ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Per investimenti per strutture fisse o altri interventi ove pertinente (opere edilizie, impianti, lavorazioni complesse etc. escluse le attrezzature già compiutamente definite in quanto tali) per i quali i costi sono stimati tramite computi metrici estimativi sottoscritti da tecnici abilitati si dovranno utilizzare prezzi unitari non maggiori di quelli previsti dai prezziari approvati dalla Giunta regionale, saranno ammessi anche i prezzi conseguenti ad analisi del professionista basate su prezzi elementari dei citati prezziari. Prezzi elementari che hanno una consistente incidenza nel complessivo computo e non siano riscontrabili nei citati prezziari, saranno individuati sulla base di 3 preventivi con le modalità sopra indicate.

I computi, per ogni prezzo, dovranno indicare lo specifico riferimento ai prezziari utilizzati.

22. Anticipo del contributo concesso

È possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al **40%** dell'importo del contributo concesso da richiedersi entro 3 (tre) mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione del sostegno.

L'anticipo viene erogato previa presentazione di polizza fideiussoria prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10/06/1982, n. 348, ovvero di una fideiussione rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385) nella misura del **100%** dell'importo dell'anticipo.

La copertura fideiussoria dovrà avere una validità di mesi 12 rinnovabile fino alla liberazione del beneficiario dell'agevolazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia mediante un atto di autorizzazione allo svincolo.

Nel caso di beneficiario pubblico il legale rappresentante dell'ente è sufficiente presenti una propria dichiarazione a garanzia dell'importo di anticipo richiesto utilizzando obbligatoriamente la modulistica fornita dall'Amministrazione regionale e presente sul sito web.

Documento	Modulo
Domanda di anticipo del contributo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	11
<u>Per i privati:</u> polizza fideiussoria/garanzia bancaria	12-1
<u>Per gli enti/organismi pubblici:</u> schema di garanzia Enti pubblici per anticipazioni	12-2
<u>Per i privati:</u> dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante l'inizio delle attività progettuali corredata da fotocopia della prima fattura o da documentazione equipollente.	
<u>Per gli Enti pubblici:</u> inserimento dell'intervento nel Piano triennale delle opere	

23. Stato di Avanzamento Lavori (SAL)

Per i soli progetti per i quali è stato concesso un contributo pari o superiore a € 30.000,00, può essere concesso un solo stato di avanzamento lavori (SAL) se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari ad almeno il 40% del progetto approvato. Può essere comunque concessa la liquidazione parziale del contributo a fronte della richiesta dello stato di avanzamento lavori, fino ad un massimo del 90% del contributo concesso.

Nel caso in cui sia stata già erogata l'anticipazione (di cui al punto precedente) la richiesta per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori può essere concessa solo se il progetto ha raggiunto un livello di spesa ammissibile pari ad almeno il 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Potranno essere ammessi Stati di avanzamento Lavori anche nei casi in cui la realizzazione del progetto abbia raggiunto un livello di spesa inferiore al 40% esclusivamente su specifica deroga dell'Amministrazione regionale per le finalità del raggiungimento dei target previsti dal FEAMP.



Al fine della liquidazione parziale del contributo concesso deve essere presentata la seguente documentazione in corso di validità:

Documento	Modulo
Domanda liquidazione SAL/saldo	13
Relazione dettagliata dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti rispetto ai lavori preventivati (in caso di opere edili il computo metrico SAL a firma tecnico abilitato)	
Documentazione relativa all'esecuzione delle opere eseguite inerente: autorizzazioni, pareri, certificato di regolare esecuzione dei lavori, e copia documentazione presentata per la domanda di idoneità del peschereccio, ecc.	
Rendicontazione spese sostenute per competenze di professionisti, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto (con eventuale distinta destinatari) e copia della ricevuta di pagamento	14
Documenti contabili attestanti gli avvenuti pagamenti (le fatture emesse in formato elettronico xml.pm7 delle spese rendicontate sono fornite in tale formato);	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	15
<i>Per gli Enti/organismi pubblici</i> , check list di autocontrollo appalti debitamente compilata per lavori o ciascun bene o servizio esterno acquisito, unitamente a tutta la documentazione inerente la procedura di affidamento e di liquidazione nonché le autorizzazioni e permessi acquisiti	
Documentazione dalla quale risulti la disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento se non già inviata	
Documentazione fotografica dell'intervento	
Per i costi di personale dipendente: - certificazione da parte di un professionista abilitato (per enti pubblici Responsabile del Personale) dei costi orari/giornalieri di ciascun dipendente coinvolto nella realizzazione del progetto; - timesheet mensili sottoscritti dal dipendente riportanti le giornate/ore dedicate al progetto; - buste paga dei singoli dipendenti per le mensilità dedicate al progetto; - copia del Modello F24 utilizzato per il versamento dei contributi (con eventuale distinta destinatari) e copia della ricevuta di pagamento; - estratto conto riportante i pagamenti degli stipendi ai dipendenti ovvero quietanza del dipendente e il versamento dell'F24.	
Relazione di valutazione positiva dell'operazione, da parte di un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione in merito al raggiungimento delle finalità della presente misura.	

24. Saldo del contributo concesso

Per la richiesta della liquidazione del contributo in un'unica soluzione o per la liquidazione del saldo del contributo deve essere presentata la seguente documentazione in corso di validità:

Documento	Modulo
Domanda liquidazione SAL/saldo	13
Relazione finale del progetto, con riferimento alla scheda progettuale (Modulo 02)	
In caso di opere edili ed impianti, computo metrico dei lavori eseguiti rispetto a quelli preventivati	
Rendicontazione spese sostenute per fatture di professionisti, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto (con eventuale distinta	



destinatari) e copia della ricevuta di pagamento	14
Documenti contabili attestanti gli avvenuti pagamenti (le fatture emesse in formato elettronico xml.pm7 delle spese rendicontate sono fornite in tale formato);	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	15
Indicatori risultato/output-realizzazioni (ex post)	16
<i>Per richiedenti diversi da Enti pubblici</i> estratto del libro dei cespiti con riferimento a tutti i beni oggetto di finanziamento a valere sull'intero progetto	
<i>Per gli Enti/organismi pubblici</i> , check list di autocontrollo appalti debitamente compilata per lavori e ciascun bene o servizio esterno acquisito, unitamente a tutta la documentazione inerente la procedura di affidamento e di liquidazione nonché le autorizzazioni e permessi acquisiti	
Documentazione dalla quale risulti la disponibilità dei beni immobili oggetto di intervento se non già inviata	
Documentazione fotografica dell'intervento	
Per i costi di personale dipendente: - certificazione da parte di un professionista abilitato (per enti pubblici Responsabile del Personale) dei costi orari/giornalieri di ciascun dipendente coinvolto nella realizzazione del progetto; - timesheet mensili sottoscritti dal dipendente riportanti le giornate/ore dedicate al progetto; - buste paga dei singoli dipendenti per le mensilità dedicate al progetto; - copia del Modello F24 utilizzato per il versamento dei contributi (con eventuale distinta destinatari) e copia della ricevuta di pagamento; - estratto conto riportante i pagamenti degli stipendi ai dipendenti ovvero quietanza del dipendente e il versamento dell'F24.	
Relazione di valutazione positiva dell'operazione, da parte di un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o dall'Unione in merito al raggiungimento delle finalità della presente misura.	

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate dei potenziali interessi legali maturati.

L'iniziativa deve essere realizzata in misura **non inferiore al 65%** della spesa ammessa, pena la revoca del contributo.

Nel caso di interventi realizzati da Enti pubblici la percentuale di realizzazione minima di cui sopra è calcolata con riferimento alle spese ammissibili rideterminate dal quadro economico di spesa risultante dalla aggiudicazione definitiva di tutte le spese afferenti il progetto.

25. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti dall'Amministrazione regionale e dal beneficiario con riguardo alle operazioni finanziate.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali previste dal regolamento (UE) 1303/2013 e dal Manuale delle procedure e dei controlli del PO FEAMP su tutte le spese rendicontate dal beneficiario, verrà effettuato un sopralluogo prima della liquidazione del SAL e del saldo.

Ai fini della liquidazione del contributo, le fatture emesse in formato elettronico (xml.pm7) delle spese rendicontate saranno fornite in tale formato; nelle fasi di controllo amministrativo (1° livello e revisione) gli importi di spesa ammessa, con riferimento i specifici documenti di spesa, sono stabiliti in apposite tabelle.



Copia di tutta la documentazione inerente il fascicolo progettuale deve essere presente presso la sede operativa in cui è stato realizzato l'intervento nel caso sia diversa dalla sede legale.

Ogni operazione può essere assoggettata a verifiche da parte degli altri organi competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Struttura regionale adibita ai controlli "ex post", Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.).

Durante i controlli il beneficiario è tenuto a:

- consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
- consentire l'accesso all'autorità competente, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;
- consentire la consultazione della documentazione comprovante l'iscrizione dei beni ammortizzabili oggetto di finanziamento.

La registrazione dei beni ammortizzabili relativa alle spese di progetto, non effettuate nel corso dell'anno in cui è stato effettuato il controllo di primo livello propedeutico alla liquidazione del contributo dovrà essere inviata dal beneficiario all'Amministrazione regionale entro la fine dell'anno successivo.

26. Stabilità delle operazioni

Per "stabilità delle operazioni" si intende che la partecipazione del FEAMP resta attribuita a un'operazione se, entro **5 anni** dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 71 Reg. (UE) n. 1303/2013.

Ne consegue che al beneficiario **non è consentito** nel periodo dei 5 anni dalla data del decreto di liquidazione finale, ai sensi dell'art. 71 Reg. (UE) n.1303/2013:

- a. la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'ambito di applicazione del presente bando;
- b. il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Non è altresì consentita, durante il periodo di stabilità delle operazioni, la vendita o la cessione differita a un momento successivo alla scadenza del vincolo.

Salvo autorizzazione preventiva del Servizio caccia e risorse ittiche, i beni oggetto di finanziamento **non** possono essere ceduti né può essere cambiata la destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, nei cinque anni successivi a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale.

Il beneficiario del contributo è tenuto a inviare al Servizio caccia e risorse ittiche, con cadenza annuale, per cinque annualità, a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione (Modulo 17 Dichiarazione del mantenimento dei vincoli).

Nel caso di investimenti fissi, dovranno essere mantenuti i titoli di disponibilità delle aree e dei beni oggetto di intervento per una durata pari a quella richiesta dal vincolo di stabilità delle operazioni. Fatte salve superiori disposizioni, eventualmente valutate anche sulla base del mantenimento delle finalità della Misura, la perdita della disponibilità delle aree di intervento comporterà il recupero delle somme liquidate secondo le modalità previste Programma.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo, il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

Nel caso in cui il beneficiario **non sia una PMI** e l'operazione preveda un investimento in infrastrutture oppure un investimento produttivo, il contributo erogato deve essere rimborsato laddove, entro **10 anni** dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione.

Il proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui alla presente Misura, si obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell'Unione almeno nei cinque anni successivi alla data del pagamento



effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all'intervento sono recuperate dallo Stato membro in un importo proporzionato al periodo durante il quale la condizione di cui sopra non è stata soddisfatta.

I beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di **“cause di forza maggiore”**. Casi di forza maggiore possono essere, tra gli altri, l'incapacità sopraggiunta del beneficiario o il cambio di beneficiario per successione. L'esenzione dall'obbligo di restituzione in questi casi è stata chiarita dalla Corte di Giustizia Europea, e costituisce un'eccezione alla regola generale che esenta il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Il beneficiario ha l'onere della prova con documenti incontestabili.

Nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione alla cessazione degli obblighi inerenti il mantenimento dei vincoli di destinazione d'uso prima della scadenza stabilita, il contributo erogato sarà recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato in altro luogo, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione al Servizio caccia e risorse ittiche. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli e dovrà comunque rimanere all'interno dell'ambito di applicazione del presente bando.

27. Recesso per rinuncia

L'istanza di rinuncia volontaria al mantenimento dell'operazione per la quale è stata presentata una richiesta di contributo deve essere presentata dal beneficiario al Servizio caccia e risorse ittiche esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it tramite l'invio del **Modulo 08** adeguatamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante nonché completo di copia della carta d'identità.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi dovuti ai sensi delle norme regionali per i contributi concessi dall'Amministrazione regionale.

28. Revoca del contributo

Le accertate **false dichiarazioni di natura dolosa e il mancato rispetto degli impegni assunti** con la sottoscrizione della domanda comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.

In tali casi, previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al beneficiario.

Sui progetti che risulteranno utilmente classificati per la concessione del contributo, L'Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, a campione, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi dell'art.71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.

Il Servizio caccia e risorse ittiche procederà alla revoca o disimpegno totale o parziale del contributo previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;
- rinuncia da parte del beneficiario (rif. Modulo 08);
- sopravvenuta indisponibilità dei beni oggetto dell'operazione;
- mancata comunicazione di contratti che riguardano i beni oggetto del contributo;
- realizzazione del progetto in misura inferiore al 65% della spesa ammessa in fase di finanziamento (nel calcolo non incide il solo ribasso di prezzi rispetto la spesa preventivata intervenuto successivamente);
- mancata presentazione della domanda di liquidazione finale entro i termini previsti;
- mancata realizzazione di una parte del progetto d'investimento entro i termini previsti;



- difformità del progetto d'investimento realizzato con quello approvato (comprese varianti sostanziali realizzate ma non approvate);
- mancato rispetto dei vincoli di destinazione;
- mancato raggiungimento del punteggio minimo utile della graduatoria ai fini del finanziamento;
- altri casi non specificati ma previsti da norme di legge o regolamentari tra cui il mancato rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni.

In fase di valutazione verrà comunque considerato il raggiungimento delle finalità principali dell'opera.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine per la restituzione delle somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa.

Inoltre, nel caso di comunicazione di interventi non autorizzabili da parte degli enti competenti e pertanto non eseguibili, l'Amministrazione regionale in prossimità alla scadenza del termine di ultimazione dell'operazione, nel caso gli interventi interessati dal diniego risultino prevalenti, potrà procedere alla revoca totale del contributo ovvero assegnare un ulteriore termine per l'esecuzione dei lavori. Tale termine potrà essere condizionato dalla presentazione delle utili autorizzazioni entro un termine intermedio nel caso sia evidenziata dal beneficiario una utile soluzione per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie.

29. Complementarietà del PO FEAMP con altri fondi

Per quanto riguarda la complementarietà e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Reg. (UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 "Complementarietà e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti unionali e nazionali".

30. Obbligo di pubblicità

Come previsto dal punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando i seguenti elementi:

- a) emblema dell'Unione, insieme a un riferimento all'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite agli artt. 3 e 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014;
- b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE (fondi strutturali e di investimento europei).

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi nelle seguenti modalità:

a) fornendo, sul proprio **sito web**, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) collocando, almeno **un poster** con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una **targa permanente o un cartello** pubblicitario (formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera i 100.000,00 euro;
- b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite all'art. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014.



In merito alle specifiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione, si rimanda a quanto previsto nel reg. (UE) n. 763/2014 della Commissione del 11/07/2014: http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_it.pdf

31. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale nonché ad eventuali disposizioni emanate dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP Italia 2014-2020.

Conservazione dei documenti

Il beneficiario è tenuto a conservare e rendere disponibili tutti i documenti relativi all'operazione per 10 anni dalla data del decreto di liquidazione finale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della privacy "I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati".

32. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto D. Lgs. n. 193/2003. e dal Regolamento europeo 2016/679/UE.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali è consultabile al seguente link:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impres/pesca-acquacoltura/FEAMP/FOGLIA12/>

33. Diritti dei beneficiari

I beneficiari godono di tutti i diritti ad essi riconosciuti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

34. Comunicazioni dall'Amministrazione

Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando da parte dell'Amministrazione avverranno tramite posta elettronica certificata.

I richiedenti dovranno utilizzare lo stesso mezzo PEC per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti.

Il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia.

35. Normativa e documentazione di riferimento

Regolamenti UE

- Regolamento (CE, EURATOM) n. **2988/1995** del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla Tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
- **Trattato sull'Unione europea** (versione consolidata) - Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata) - Protocolli - Allegati - Dichiarazioni allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007 - Tavole di corrispondenza (Gazzetta ufficiale n. C 326 del 26/10/2012 pag. 0001 – 0390)
- Regolamento (CE) n. **1221/2009** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009)
- Direttiva **2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Regolamento (CE) n. **834/2007** del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Regolamento (CE) n. **710/2009** della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto



riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica

- Regolamento (UE, EURATOM) n. **1046/2018** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento delegato (UE) n. **1268/2012** della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- Regolamento (UE) n. **1303/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **1380/2013** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **508/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. **240/2014** della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1232/2014** della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **184/2014** della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo <<Cooperazione territoriale europea>>
- Regolamento Delegato (UE) n. **480/2014** della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **215/2014** della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei



- Regolamento di esecuzione (UE) n. **821/2014** della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **964/2014** della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **1011/2014** della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi
- Regolamento (UE) n. **1974/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. **1970/2015** della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. **1516/2015** della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **207/2015** della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- Regolamento delegato (UE) n. **568/2016** della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento (UE) **2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento di esecuzione (UE) **2017/218** della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione
- Direttiva n. **2008/56/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)
- Regolamento (CE) n. **1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n.



- 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
- Regolamento di esecuzione (UE) n. **404/2011** della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pescacomune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
 - Rettifica del regolamento delegato (UE) n. **1014/2014** della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
 - Rettifica del regolamento delegato (UE) n. **1014/2014** della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. **1362/2014** della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. **1242/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. **1243/2014** della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
 - Regolamento delegato (UE) n. **1392/2014** della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo
 - Regolamento delegato (UE) n. **2252/2015** della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) **288/2015** per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
 - Regolamento delegato (UE) n. **1076/2015** della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
 - Regolamento delegato (UE) n. **852/2015** della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
 - Regolamento delegato (UE) n. **616/2015** della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio



- Regolamento delegato (UE) n. **895/2015** della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie
- Regolamento delegato (UE) n. **531/2015** della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci
- Regolamento delegato (UE) n. **288/2015** alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande
- Regolamento delegato (UE) n. **1930/2015** della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione

Normativa nazionale

- Legge n. 689/1981 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl. Ordinario)
- Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.)
- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>
- D.P.R. n. 357/1997 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997)
- Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984
- D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- D.P.R. n. 380/2001 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- D.P.R. n. 313/2002 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportate dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015
- D.P.R. n. 120/2003 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003)
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)
- D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38



- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244)
- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)
- Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010
- Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214)
- D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca
- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015)
- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.
- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (GU n. 91 del 19.04.2016, - S. O. n. 10)

Normativa Regionale

- Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 - Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
- Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 - Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022
- Legge regionale 27 dicembre 2019 n. 24 - Legge di stabilità 2020
- Legge regionale 27 dicembre 2019 n. 25 - Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022
- DGR 28 aprile 2017, n. 768 - Determinazione dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 7/2000
- DGR 14 dicembre 2018, n. 2394 – FEAMP 2014-2020, approvazione Piano Finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia



36. Link utili

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impres/pesca-acquacoltura/FEAMP/FOGLIA12/>

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

<https://www.politicheagricole.it>

Prezzario regionale dei lavori pubblici

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/lavori-pubblici/FOGLIA7/>

Elenco ZPS Italia:

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/elenco%20completo%20delle%20ZPS_2015.xlsx

Elenco SIC-ZSC Italia:

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/elenco%20completo%20dei%20SIC-ZSC_2015.xlsx

Cartografia ZSC FVG:

<https://www.minambiente.it/pagina/zsc-designate>

Applicativi cartografici FVG:

<http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/GISViewer.jsp?template=configs:ConfigMAAS/AreeNaturaliTutelate.xml>

<http://sistemiwebgis.regione.fvg.it/eagle/pages/main.aspx?configuration=Guest>

37. Contatti

<p>Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche Servizio caccia e risorse ittiche e-mail: cacciapesca@regione.fvg.it PEC: agricoltura@certregione.fvg.it.</p>	<p>Il responsabile del procedimento: il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche: Avv. Valter Colussa e-mail: cacciapesca@regione.fvg.it Tel: 0432 555650</p>
<p>Per informazioni rivolgersi alla Struttura stabile di Udine: Fogale Lorenzo e-mail: lorenzo.fogale@regione.fvg.it Tel: 0432 555650 Cell: 335 6911925</p> <p>Per informazioni rivolgersi alla Struttura stabile di Trieste: Manzin Franco e-mail: franco.manzin@regione.fvg.it Tel: 040 3774009 Cell: 334.6261643</p>	

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE